



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, con il quale al Dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

**VISTO** il Memorandum per i Maestri di Sci (MoU, Memorandum of Understanding) con il quale la Commissione europea ha inteso realizzare un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali destinate ai maestri di sci nell'Unione europea per il periodo dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013;

**VISTA** la Dichiarazione degli Stati membri firmatari, del 7 giugno 2013, che proroga la durata di applicazione del Memorandum d'intesa al 30 giugno 2014;

**VISTA** la Dichiarazione degli Stati membri firmatari, del settembre 2014 che proroga la durata di applicazione del Memorandum d'intesa al 30 giugno 2015;

**VISTI** gli artt. 2. co 2, e 11 del citato Memorandum d'intesa, rispettivamente, in tema di riconoscimento della Tessera professionale pilota ed in tema di durata del Memorandum;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 5 ottobre 2015 con la quale il Sig. Carlo Borghi ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Francia in data 16 gennaio 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

**VISTA** la copia della tessera professionale, corredata di bollino "MOU", pervenuta da parte dell'istante in data 5 ottobre 2015;

*Handwritten initials and a signature mark in blue ink.*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport  
Ufficio per lo sport*

## DECRETA

### Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Francia dal Sig. Carlo Borghi, cittadino italiano, nato a Latina, il 12 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

### Articolo 2

Il Sig. Carlo Borghi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

### Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it) dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 16 OTT. 2015



Cons. Antonio Naddeo